

D.L. 30/12/1997, n. 457

Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1997, n. 303

6. Sgravi contributivi.

1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge (28). Il relativo onere è a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed è rimborsato su conforme rendicontazione (29).

1-*bis*. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, la disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario (30).

2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo (31).

(28) Per l'interpretazione di quanto disposto nel presente periodo vedi l'art. 1, L. 7 dicembre 1999, n. 472, come modificato dall'art. 2, comma 5, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(29) Per la previsione di sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo vedi l'art. 9, L. 28 dicembre 1999, n. 522 e il comma 32 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448. Vedi, anche, l'art. 8, L. 16 marzo 2001, n. 88, l'art. 21, comma 10, L. 27 dicembre 2002, n. 289, l'art. 34-*sexies*, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 marzo 2006, n. 80, e, successivamente, l'art. 88, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

(30) Comma inserito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 221.

(31) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 26 settembre 2000, n. 265, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'art. 11, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il *comma 172 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, il comma 2 dell'art. 2, L. 22 dicembre 2008, n. 203, il comma 55 dell'art. 4, L. 12 novembre 2011, n. 183, il comma 74 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, l'art. 1, comma 431, L. 11 dicembre 2016, n. 232, l'art. 1, comma 693, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e l'art. 1, comma 607, L. 27 dicembre 2019, n. 160.